



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE

Seconda Sezione Civile R.A.C.C. n. 1622/16

in composizione monocratica, giudice dott. Gianpaolo Fabbro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 1622/16 promossa da

.....

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

e, presso lo studio di quest'ultimo domiciliata, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

attrice

c o n t r o

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv.

....., in forza di procura generale notaio Rep. n. Racc. del

convenuta

OGGETTO: leasing immobiliare.

CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

"NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE:

- **accertare e dichiarare** la nullità parziale del <<contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare>> numero 314928/1 in data 11/14 dicembre 2006 **e per lo effetto condannare** - già detratto l'importo di Euro 31.831,00 riaccreditato da - a corrispondere a **in via principale** l'importo calcolato ad oggi ai sensi dell'art. 117 TUB pari, salvo aggiornamento, ad Euro 267.864,00 - oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da



ciascun addebito al saldo effettivo - o **in subordine** l'importo calcolato ad oggi ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. pari, salvo aggiornamento, ad Euro 232.112,00 - oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da ciascun addebito al saldo effettivo - o **in ulteriore subordine**, per il caso di accertamento della nullità della sola componente della clausola di rischio cambio e della clausola *floor*, l'importo calcolato ad oggi, a titolo di indicizzazione rischio cambio, e di incidenza del *floor*, pari, salvo aggiornamento, ad Euro 137.497,00 - oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da ciascun addebito al saldo effettivo -;

- **accertare e dichiarare** che sino alla scadenza del <<contratto di locazione finanziaria (*leasing*) immobiliare>> numero 314928/1 in data 11/14 dicembre 2006 è tenuta a corrispondere ad i soli interessi determinati ai sensi dell'art. 117, comma 6 e 7,

TUB o ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cod. civ. e comunque senza applicazione alcuna della clausola di indicizzazione al rischio di cambio e della clausola *floor* ed inibire ad

in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* qualsiasi addebito di importi non computati ai sensi dell'art. 117, comma 6 e 7 TUB o ai sensi dell'art. 1284, comma 3 cod. civ. e comunque senza applicazione alcuna della clausola di indicizzazione al rischio di cambio e della clausola *floor*.

IN VIA SUBORDINATA:

- **accertare e dichiarare l'inadempimento grave** di del <<contratto di locazione finanziaria (*leasing*) immobiliare>> numero 314928/1 in data 11/14 dicembre 2006, sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218, 1453, 1455 cod. civ. e 21 TUF sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 1337 cod. civ. e 21 TUF, e **pertanto pronunciare la risoluzione parziale** delle sole clausole inerenti alla pattuizione degli interessi del <<contratto di locazione finanziaria (*leasing*) immobiliare>> numero 314928/1 in data 11/14 dicembre 2006, sia perché incorporanti la componente derivativa di cambio, sia perché incorporanti la componente derivativa di tasso, sia perché incorporanti la clausola *floor*, e **per lo effetto condannare**

– già detratto l'importo di Euro 31.831,00 riaccreditato da – a corrispondere a a titolo restitutorio o risarcitorio, **in via principale** l'importo calcolato ad oggi ai sensi dell'art. 117 TUB pari, salvo aggiornamento, ad Euro 267.864,00 - oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da ciascun addebito al saldo effettivo - o **in subordine** l'importo calcolato ad oggi ai



sensi dell'art. 1284 cod. civ. pari, salvo aggiornamento, ad Euro 232.112,00 - oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da ciascun addebito al saldo effettivo - o in ulteriore subordine, per il caso di risoluzione per inadempimento parziale della sola componente della clausola di rischio cambio e della clausola *floor*, l'importo calcolato ad oggi, a titolo di indicizzazione rischio cambio, e di incidenza del *floor*, pari, salvo aggiornamento, ad Euro 137.497,00 - oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da ciascun addebito al saldo effettivo -

- **accertare e dichiarare** che sino alla scadenza del <<contratto di locazione finanziaria (*leasing immobiliare*)>> numero 314928/1 in data 11/14 dicembre 2006 è tenuta a corrispondere ad [redacted] i soli interessi determinati ai sensi dell'art. 117, comma 6 e 7, TUB o ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cod. civ. e comunque senza applicazione alcuna della clausola di indicizzazione al rischio di cambio e della clausola *floor* ed inibire ad [redacted]

in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* qualsiasi addebito di importi non computati ai sensi dell'art. 117, comma 6 e 7 TUB o ai sensi dell'art. 1284, comma 3 cod. civ. e comunque senza applicazione alcuna della clausola di indicizzazione al rischio di cambio e della clausola *floor*;

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

- **accertare e dichiarare l'inadempimento** di [redacted] sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 cod. civ. e 21 TUF sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 1337 cod. civ. e 21 TUF, in relazione alla condotta che è consistita nel gravare il <<contratto di locazione finanziaria (*leasing immobiliare*)>> numero 314928/1 in data 11/14 dicembre 2006 del valore finanziario negativo (*mark to market*) del derivato sul rischio di cambio, e **pertanto condannare** [redacted] a corrispondere a [redacted] l'importo di Euro 153.026,00 pari al *mark to market* negativo originario della componente del derivato sul rischio di tasso e della componente del derivato sul rischio di cambio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

- **accertare e dichiarare** che sino alla scadenza del <<contratto di locazione finanziaria (*leasing immobiliare*)>> numero 314928/1 in data 11/14 dicembre 2006 è tenuta a corrispondere ad [redacted] i soli interessi determinati ai sensi dell'art. 117, comma 6 e 7, TUB o ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cod. civ. e comunque senza applicazione alcuna della



clausola di indicizzazione al rischio di cambio e della clausola *floor* ed inibire ad ...
... in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* qualsiasi addebito di importi non
computati ai sensi dell'art. 117, comma 6 e 7 TUB o ai sensi dell'art. 1284, comma 3 cod. civ. e
comunque senza applicazione alcuna della clausola di indicizzazione al rischio di cambio e della
clausola *floor*.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E GRADATA:

- **accertare e dichiarare l'inadempimento** di ... sia ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1218 cod. civ. e 21 TUF sia ai sensi del combinato disposto degli artt.
1337 cod. civ. e 21 TUF, in relazione alla condotta che è consistita nell'introduzione nel
<<contratto di locazione finanziaria (*leasing*) immobiliare>> numero 314928/1 in data 11/14
dicembre 2006, di un derivato sul rischio di cambio e di una opzione *floor*, e pertanto **condannare**
... a corrispondere a ... l'importo di Euro 137.497,00 (e
comunque delle somme tutte che risultassero addebitate al momento della pronuncia della sentenza)
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

- **accertare e dichiarare** che sino alla scadenza del <<contratto di locazione finanziaria (*leasing*)
immobiliare>> numero 314928/1 in data 11/14 dicembre 2006 ... è tenuta a corrispondere
ad ...
... i soli interessi determinati ai sensi dell'art. 117, comma 6 e 7,
TUB o ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cod. civ. e comunque senza applicazione alcuna della
clausola di indicizzazione al rischio di cambio e della clausola *floor* ed inibire ad

... in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* qualsiasi addebito di importi non
computati ai sensi dell'art. 117, comma 6 e 7 TUB o ai sensi dell'art. 1284, comma 3 cod. civ. e
comunque senza applicazione alcuna della clausola di indicizzazione al rischio di cambio e della
clausola *floor*.

IN OGNI CASO:

- **dichiarare inammissibile e comunque respingere**, perché infondata in fatto e in diritto, ogni
avversaria eccezione, deduzione e domanda preliminare, pregiudiziale e di merito della convenuta
... in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

IN VIA ISTRUTTORIA:



- ove ritenuto ancora opportuno dall'Ill.mo Giudice Unico, anche in riforma dell'ordinanza in data 4 dicembre 2017, disporre integrazione dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: <<Dica il consulente tecnico d'ufficio, acquisita ogni opportuna documentazione anche ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., sentite le parti ed i difensori, in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, se il <<contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare>> numero 314928/1 in data 11/14 dicembre 2006 contenga componenti o comunque parametri di indicizzazione, e di quale natura; quale sia la struttura contabile delle clausole di indicizzazione e di c.d. rischio cambio siccome complessivamente convenute fornendo la relativa formula matematica di riferimento ed il modello o metodo di calcolo; verifichi altresì se gli intervenuti pagamenti rispettino, o meno, la formula matematica di riferimento ovvero se i relativi importi siano stati altrimenti predisposti; accerti quali fossero in concreto gli interessi pattuiti tra le parti al momento della stipula del contratto e del verbale di consegna; ricostruisca la giustificazione dei rimborsi siccome operati nel tempo, predisponga differenti scenari economici, nel numero ritenuto più opportuno, descrittivi delle diverse posizioni dei contraenti, a seconda delle oscillazioni verso l'alto o il basso sia del tasso d'indicizzazione interbancario sia del cambio monetario rispetto al valore convenzionale prescelto: a) indicando le aspettative di vantaggio di ciascun contraente a seconda dello scenario di riferimento, con l'esplicitazione delle probabilità di verifica di ciascuno scenario e del valore medio degli addebiti o degli accrediti relativi al singolo scenario; b) evidenziando qualsiasi squilibrio fra le rispettive posizioni dei contraenti rispetto agli esiti del complessivo rischio tasso e cambio; dica quale fosse il valore finanziario iniziale di ciascuna delle componenti derivative o parametri di indicizzazione; quale sia stata la concreta incidenza, alla data della perizia, di ciascuna delle componenti derivative o parametri di indicizzazione sull'entità degli addebiti a carico dell'attrice; dica altresì se sia puntualmente determinabile, in relazione al <<contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare>> numero 314928/1:

- 1. Il piano di ammortamento, sia al momento iniziale, sia per ogni scadenza nel corso di vita del rapporto;
- 2. L'importo dovuto a titolo di interessi;
- 3. L'importo dovuto a titolo indicizzazione rischio cambio;



dica inoltre se le condizioni contrattuali pattuite nel contratto siano complessivamente più sfavorevoli rispetto al contenuto del foglio informativo di riferimento aggiornato al 11-14 dicembre 2006.

Provveda quindi a ricostruire il rapporto di credito/debito esistente tra cliente e banca, precisando se gli importi di cui ai punti 2 e 3 siano determinabili e, nel caso in cui non lo siano, ricostruendo il rapporto di credito/debito ed evidenziando, in tal caso se siano dovuti gli importi di cui al punto 3 e rideterminando gli importi del punto 2 ai sensi dell'art. 117, comma 6 e 7 TUB o ai sensi dell'art. 1284 cod. civ.>>.

ORDINARE: alla convenuta l'esibizione dei fogli informativi aggiornati alla data dell'11-14 dicembre 2006.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% come per legge - ex art. 2, D.M. 10.3.2014, IVA e CPA”.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

“Nel merito:

a) rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente, in quanto inammissibili e/o infondate e/o prescritte;

b) spese e competenze di lite integralmente rifuse.

Si oppone alla richiesta di integrazione della consulenza tecnica”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La società _____ l (di seguito solo l _____) ha convenuto in giudizio la _____ (di seguito solo _____) deducendo di aver stipulato con quest'ultima l'11.12.2006 un contratto di leasing immobiliare (n. 314928/1) avente ad oggetto un negozio ove esercitare l'attività di tabaccheria-bar.

L'attrice ha dedotto nell'atto di citazione che il contratto, ancora in corso, prevede alla lettera D) una clausola di “indicizzazione dei canoni” inusualmente complessa, non trasparente e contenente delle componenti derivative: l'indicizzazione al rischio di tasso e al rischio di cambio (derivato speculativo) e una opzione floor (derivato per la copertura del rischio).

Ha quindi chiesto in via principale di dichiarare la nullità parziale, per indeterminatezza o indeterminabilità, delle clausole che disciplinano il canone del contratto di leasing, con il



conseguente riaccredito delle somme illecitamente addebitate per interessi superiori alla soglia fissata dall'art. 117 TUB o dall'art. 1284 cod. civ.; la rideterminazione del prezzo di riscatto finale; la declaratoria che l'utilizzatrice è tenuta a corrispondere per la restante durata del contratto i soli interessi determinati ai sensi dell'art. 117 TUB o dell'art. 1284 codice civile. In via subordinata ha chiesto di accertare l'inadempimento grave della banca, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., e la pronuncia di risoluzione parziale del contratto, con effetto retroattivo, e quindi con condanna alla restituzione e al risarcimento del danno. In via ulteriormente subordinata ha chiesto di accertare l'inadempimento sia ai sensi degli artt. 1218 cod. civ. e 21 TUF, sia ai sensi degli artt. 1337 cod. civ. e 21 TUF.

La convenuta si è costituita in giudizio contestando tutte le domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Concessi i termini per memorie, la causa è stata istruita con l'espletamento di una c.t.u. contabile finalizzata a rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti, scomputando le fatture emesse a titolo di rischio cambio ed eliminando tutte le fatture relative all'indicizzazione.

All'udienza del 9.4.2018, avanti al nuovo giudice istruttore designato, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe indicate.

In data 11.12.2006 l'allora [redacted] stipulava con [redacted] un contratto di locazione finanziaria alle seguenti condizioni economiche: valore di acquisto dell'immobile € 840.000,00 + iva; durata locazione 180 mesi; corrispettivo globale € 970.278,00 + iva, da corrispondersi mediante un canone iniziale di € 168.000,00 e 189 canoni mensili di € 4.482,00 +iva; prezzo per l'eventuale opzione d'acquisto € 168.000,00.

Oggetto principale della controversia è la clausola di indicizzazione dei canoni prevista alla lettera D) delle condizioni particolari del contratto, in ragione della quale i canoni mensili - che sono stabiliti in misura fissa - possono variare in base a due distinti e diversi criteri di indicizzazione:

- 1) futuro andamento dell'indice LIBOR CHF 3 mesi 365 rispetto alla misura consensualmente concordata tra le parti e indicata alla lettera L) nello 1,600%;
- 2) futuro andamento del tasso di cambio fra CHF ed Euro rispetto al livello pattiziamente indicato del rapporto di cambio Euro/CHF fissato in contratto, sempre alla lettera L), a 1,5960.



La prima clausola prevede che se il tasso Libor Chf 3 mesi 365 subiva in futuro delle variazioni rispetto alla base concordata nel contratto (1,600) si sarebbe dovuto rivedere il piano finanziario contrattuale, adeguandolo alla variazione sia in rapporto al capitale residuo, sia la numero di canoni residui. Con l'ulteriore previsione che le variazioni in diminuzione (cioè favorevoli all'utilizzatore) non avrebbero operato oltre due punti rispetto all'indice base (clausola floor).

La clausola di indicizzazione di "rischio cambio" prevede a sua volta che: *"In caso di canoni determinati sulla base del rapporto di cambio euro/valuta convenzionalmente stabilito nella quotazione indicata alla lettera L (in quanto, in tal caso, la provvista del Locatore per il pagamento dell'intero prezzo del bene – imponibile oltre IVA – è rapportato con il consenso del Conduttore, al predetto rapporto di cambio), i canoni saranno altresì variati secondo il seguente criterio.*

Il Locatore determinerà mensilmente la variazione tra il cambio storico e il cambio di scadenza del canone. Se la variazione è positiva, il canone oltre IVA maturato sarà suddiviso per il cambio di scadenza del canone e moltiplicato per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L'importo risultante, aumentato dell'IVA di legge, costituirà il rischio cambio del mese a carico del Conduttore.

Se la variazione è negativa, il canone imponibile maturato sarà suddiviso per il cambio di scadenza del canone e moltiplicato per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone, L'importo risultante, aumentato dell'IVA di legge, costituirà il rischio di cambio del mese a favore del Conduttore.

Qualora nel giorno di scadenza del canone non vi fosse – per qualsiasi causa – la rilevazione ufficiale del cambio, si farà riferimento alla prima quotazione utile pubblicata nell'arco dei 15 giorni anteriori. Il conduttore pertanto dichiara di accettare fin da ora ogni variazione dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto conseguente al mutato rapporto di cambio euro/valuta, obbligandosi a pagare la variazione in aumento dei canoni con rimessa diretta o a discrezione del Locatore, con ricevuta bancaria con addebito delle spese di incasso, mentre le variazioni in diminuzione saranno accreditate mediante rimessa diretta.

Il Conduttore prende atto che la presente clausola, per quanto attiene al rischio cambio, ha carattere aleatorio".



L'attrice, sulla base di una perizia di parte, lamenta l'indeterminatezza e l'indeterminabilità della clausola di indicizzazione, e assume che il rapporto oggetto di causa sarebbe un contratto c.d. strutturato, perché al suo interno incorpora una complessa clausola contenente delle componenti derivate. Rileva che l' [...] non ha consegnato un piano di ammortamento, impedendo così di avere conoscenza degli elementi necessari per la determinazione del tasso di interesse applicato. L'utilizzatore, senza il piano di ammortamento e l'indicazione delle modalità di applicazione, non sarebbe in grado di conoscere la quota capitale e la quota interessi di ciascuna rata del piano originario e, quindi, di stabilire esattamente quale sia il capitale residuo in una successiva fase cui applicare le variazioni del tasso di interesse.

Inoltre, il tasso consensualmente concordato preso a base per l'indicizzazione dei canoni (Libor CHF 3 mesi 365 nella misura del 1,600%) non era accompagnato dalla indicazione della quotazione oggettiva del parametro al momento dell'accordo, e ciò avrebbe impedito al cliente di avere una raffigurazione del costo del finanziamento.

La convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ. in ordine alla domanda di risarcimento danni; ha rilevato che il contratto contiene tutti gli elementi per desumere la misura degli interessi applicati ed è quindi rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 117 TUB; che la clausola di indicizzazione non è indeterminata; che la clausola "rischio cambio" non costituisce uno strumento finanziario con causa autonoma, ma è un tutt'uno negoziale con la clausola di indicizzazione tasso; che l'operazione di leasing era effettivamente in valuta e non in euro, avendo la banca acquistato apposita provvista in CHF per procedere all'operazione; che la clausola rischio cambio non presenta le caratteristiche di un *quanto option*; che non può essere considerata un contratto autonomo collegato a quello di leasing, bensì un patto accessorio che concorre a integrare il contratto principale, configurando un contratto a causa mista; che non è quindi applicabile la normativa prevista dal T.U.F. né sono configurabili fattispecie di inadempimento con riferimento alla normativa prevista dal D. Lgs. 58/1998; che anche la clausola *floor* è estranea alla fattispecie di contratto derivato, e comunque priva di autonomia; che infondate sono anche le contestazioni riguardanti una asserita condotta illecita della banca in violazione ai doveri di correttezza. Infine, ha contestato il quantum della richiesta risarcitoria.



L'indeterminatezza della clausola di indicizzazione è questione giuridica che è stata ripetutamente oggetto di esame da parte di questo tribunale in altre cause in cui era sempre parte la convenuta

Le soluzioni adottate nei diversi contenziosi ove si è discussa questa problematica non sono state univoche, come dimostrano anche i plurimi richiami giurisprudenziali che ciascuna parte ha fatto a sostegno delle proprie tesi.

Ciò premesso, a parere del giudicante, nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni svolte e della documentazione prodotta, la tesi di parte attrice merita accoglimento.

Anzitutto, va rilevato che la convenuta non ha allegato né un piano di ammortamento né un piano finanziario.

sostiene che il contratto di leasing contiene tutti gli elementi necessari alla effettuazione del calcolo per la determinazione del canone e per desumere la misura degli interessi applicati. Il contratto riporta alla lettera H) il tasso effettivo o "*tasso leasing*". Inoltre, la legge non prevede per il contratto di leasing, diversamente dal contratto di mutuo, un obbligo di allegazione del piano di ammortamento.

Il punto evidenziato dall'attrice però è che la mancanza in origine del piano di ammortamento, e altresì dell'indicazione della tipologia di ammortamento adottato dalla banca, nel caso di tassi di interesse soggetti a plurime variazioni nel corso del rapporto (come nella fattispecie), non ha consentito e non consente all'utilizzatore di conoscere - mediante criteri determinati e prestabiliti - quale sia la quota capitale residua ancora da restituire a una certa data e quindi di poter calcolare gli interessi ogni qualvolta il tasso subisca una variazione.

Anche se non vi è obbligo di legge, nella fattispecie in esame l'allegazione del piano di ammortamento era indispensabile.

La perizia di parte (doc. 5 fascicolo attoreo), dopo aver premesso che nell'ipotesi di tasso fisso per tutta la durata del finanziamento la rata di rimborso del finanziamento rimarrebbe stabile (e quindi non sorgerebbe un problema di allegazione indispensabile del piano di ammortamento), prende analiticamente in esame alcune modalità di piani di rimborso astrattamente utilizzabili in presenza di variazioni del tasso di interesse.



Con argomentazioni e dimostrazioni pratiche, che non sono state in alcun modo contestate né contrastate da controparte, la perizia evidenzia come, sia nell'ipotesi di un piano di ammortamento costante (o fisso) sia nell'ipotesi di un piano di ammortamento rimodulabile, il meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di leasing non risulti compatibile con nessuna delle due opzioni esaminate. Nell'integrazione della c.t.p. (doc. 17 fasc. attoreo) viene poi presa in esame anche l'ulteriore ipotesi di un ammortamento misto, ma anche tale metodologia non viene considerata compatibile con il contratto.

Sulla base di queste argomentazioni tecniche, l'attrice deduce che, oltre a mancare un piano di ammortamento, non è neppure possibile definire un piano di ammortamento coerente con quanto previsto in contratto.

In mancanza di una formula esatta di calcolo, neppure il ricorso a una interpretazione del contratto per verificare, mediante applicazione di diverse modalità di ammortamento, se sia ricavabile con precisione quale era stata la metodologia prescelta da ... ha portato a un risultato utile (come dimostrato nella perizia di parte).

Va infatti evidenziato che il contratto di leasing non esplicita la formula di calcolo da utilizzare, né emergono precise indicazioni circa il tipo di piano di ammortamento adottato. Va aggiunto che nel contratto non è indicato su quale base temporale è stato costruito il piano di ammortamento originario (che peraltro non è stato allegato), e che in mancanza di questo elemento possono individuarsi più versioni del piano di ammortamento, che diventa quindi indeterminabile. Si aggiunga, altresì, che il contratto non riporta il valore oggettivo del parametro di indicizzazione, elemento che avrebbe consentito all'utilizzatrice di conoscere l'entità dello scostamento tra l'indice base concordato e quello effettivo in essere al momento della stipula del contratto.

La clausola D) afferma che il piano finanziario prevede canoni variabili; che l'indice di base per l'indicizzazione dei canoni se subisce variazioni comporta le variazioni del canone risultanti dall'adeguamento del piano finanziario alla variazione intervenuta, sia in rapporto al capitale che residua in base all'originario piano finanziario sia al numero dei canoni residui.

La clausola non consente di comprendere quale sia il meccanismo utilizzabile per procedere all'adeguamento periodico del piano di rimborso del capitale finanziato al variare di un indice predeterminato.



Sussiste quindi il vizio lamentato che porta a considerare l'oggetto della relativa pattuizione come indeterminato-indeterminabile e dunque nullo ex art. 1346 codice civile.

Si richiamano, quali precedenti conformi, le sentenze del Tribunale di Udine n. 1104/2016, n. 650/217, n. 933/2017, n. 668/2018.

Va dichiarata la nullità anche della clausola di indicizzazione "rischio cambio", già sopra interamente trascritta.

Il procedimento di calcolo del "rischio cambio" a carico o a favore del conduttore, come indicato nella clausola D) del contratto, richiede la previa conoscenza del canone mensile di riferimento (definitivo nella clausola "canone maturato") per come calcolato dopo le eventuali variazioni dovute al criterio di indicizzazione del tasso sopra esaminato. Ne consegue che l'accertata nullità - per indeterminatezza-indeterminabilità - della clausola di indicizzazione tasso si riverbera anche sul meccanismo di calcolo dell'indicizzazione rischio cambio.

Si osserva inoltre che la clausola appare indeterminata anche nella parte in cui non precisa a quale quotazione ufficiale del cambio del giorno di scadenza del canone si farà riferimento, pur essendo noto che nel corso della giornata di scadenza si susseguono più quotazioni di una valuta.

Circa le conseguenze della accertata nullità non pare applicabile l'art. 117 comma 7 T.U.B. perché, come rilevato dalla parte convenuta, questa disposizione prevede che il tasso sostitutivo si applichi nell'ipotesi - prevista dal comma 4 - di mancanza nel contratto di una specifica pattuizione scritta in tema di interessi, ovvero nell'ipotesi di nullità della pattuizione scritta ai sensi del successivo comma 6 (*clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati*); ipotesi tutte che non ricorrono nel caso di specie.

Parimenti, non è applicabile l'art. 1284 cod. civ. in quanto le nullità rilevate non riguardano la clausola determinativa degli interessi ultra legali in sé al momento della stipula del contratto, ma quella relativa alla loro indicizzazione pro futuro, che rendeva variabile la loro misura nel corso di esecuzione del contratto, in funzione dell'andamento dei due esaminati parametri.

Ne consegue che devono essere restituite alla parte attrice le somme che sono state versate a ' a titolo di indicizzazione tasso e rischio cambio.



La c.t.u. _____, incaricata di rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti, e quindi di tenere conto sia delle fatture sia delle note di credito emesse per indicizzazione e rischio cambio, ha quantificato il credito della _____ alla data del 15.9.2017 in complessivi € 70.390,95.

Su detta somma vanno aggiunti gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dalla data dei singoli addebiti fino al saldo effettivo.

Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di obbligazione di valuta e non avendo l'attrice allegato alcun specifico profilo di danno.

L'eccezione sollevata da _____ relativa alla prescrizione ordinaria dell'azione risarcitoria è infondata, posto che si discute qui di azione di ripetizione soggetta a prescrizione decennale e, nel caso di specie, la prima fattura di addebito di interessi a titolo di rischio cambio è del 2007.

Va infine accertato e dichiarato che nessuna ulteriore somma, a credito o a debito, potrà venire liquidata pro futuro tra le parti in esecuzione delle clausole di indicizzazione nulle, con riferimento al contratto di leasing oggetto di causa e per tutta la durata del contratto.

Per le medesime ragioni andranno restituite eventuali somme che siano state versate dall'attrice, per lo stesso titolo, successivamente al 15.9.2017 fino al deposito della sentenza.

Va respinta l'istanza di ampliamento della c.t.u..

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura della causa e dell'attività in concreto svolta.

Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.

P.q.m.

il Tribunale, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando,

ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara la nullità, per le ragioni esposte in motivazione, delle condizioni particolari D) e L) del contratto di leasing n. 314928/1, stipulato tra le parti in data 11.12.2006, relative alle modalità di indicizzazione dei canoni e, per l'effetto,

2) condanna _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di € 70.390,95, oltre a eventuali ulteriori somme



versate dall'attrice allo stesso titolo dal 16.9.2017 alla data della presente sentenza; il tutto con gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dalla data dei singoli pagamenti al saldo;

3) respinge le domande intese a ottenere l'applicazione di interessi nella misura di cui all'art. 117 T.U.B. e/o all'art. 1284 codice civile;

4) condanna al pagamento in favore della attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.206,00, di cui € 786,00 per anticipazioni, € 10.800,00 per compensi ed € 1.620,00 per rimborso forfettario 15%, oltre cpa e iva se dovute per legge;

5) pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico della parte convenuta.

Così deciso in Udine, il 23 ottobre 2018.

Il Giudice

dott. Gianpaolo Fabbro

